



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Ordinanza n. 2 del 22-01-2015

*Spett. Ditta
Astice Blu S.r.l.s.
Via Noalese, 67/A
30036 S. Maria di Sala (VE)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il verbale di violazione amministrativa n. 0084 (r. v. 71) del 08.10.2014, notificato in data 08.10.2014, emesso dall'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, a carico della Ditta Astice Blu S.r.l.s. con sede a Santa Maria di Sala (VE) in Via Noalese, 67/A, nella persona del Legale Rappresentante Sig. D'Ottavi Massimo, nato a Venezia il 31.01.1963, residente a Venezia Mestre in Via Metauro n. 13, titolare dell'attività di ristorazione esercitata nei locali siti a S. Maria di Sala (VE) in Via Noalese, 67/A, riguardante la violazione del Reg. CE 852/04, sanzionato dall'art. 6 co. 6 del D. Lgs. 193/07, per aver omesso la predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP;

Riscontrata la nota del 10.12.2014 - prot. N. 03.12/100138 NAD3583P dell'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, pervenuta e registrata in data 18.12.2014 con prot. n. 0020033/2014, relativa alla comunicazione di non effettuazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al verbale sopra citato da parte della ditta Astice Blu S.r.l.s.;

Considerato, altresì, che la ditta interessata non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non ha richiesto di essere sentita dal Sindaco ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81;

Ritenuto di confermare la sanzione amministrativa sopra citata per un totale di € 2.000,00=, considerato che risulta provata la fondatezza dell'accertamento effettuato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Azienda U.L.S.S. n. 13 di Dolo, Mirano e Noale;

Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
Visti i Regolamenti CE 852/04 e 853/04;
Visto il D. Lgs. 06 novembre 2007, n. 193;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Astice Blu S.r.l.s. con sede a Santa Maria di Sala (VE) in Via Noalese, 67/A, nella persona del Legale Rappresentante Sig. D'Ottavi Massimo, nato a Venezia il 31.01.1963, residente a Venezia Mestre in Via Metauro n. 13, titolare dell'attività di ristorazione esercitata nei locali siti a S. Maria di Sala (VE) in Via Noalese, 67/A, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui al verbale di violazione amministrativa n. 0084 (r. v. 71) del 08.10.2014, notificato in data 08.10.2014, emesso dall'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, la somma complessiva di € 2.000,00= (duemila/00);

INGIUNGE

alla Ditta interessata di versare la somma complessiva di € 2.000,00= (duemila/00) tramite versamento sul c.c.p. n. 15453301 intestato al Comune di Santa Maria di Sala - Servizio Tesoreria oppure tramite bonifico bancario a favore del Comune di Santa Maria di Sala - Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT5600359901800000000132953 (specificare la causale indicando gli estremi del verbale e della presente Ordinanza-Ingiunzione), nei termini di **trenta** giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena l'esecuzione forzata a norma dell'art. 27 della Legge 689/81.

DISPONE

1. che la ditta interessata comunichi all'Ufficio Attività Produttive del Comune l'avvenuta oblazione della sanzione presentando copia della ricevuta;
2. di trasmettere per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza copia del presente provvedimento all'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
3. di notificare il presente atto alla parte interessata in indirizzo.

*Avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione al Giudice di Pace c/o il Tribunale Ordinario - Sezione di Mestre entro **trenta** giorni dalla data di notifica, ai sensi della Legge 689/81.*

Altresì, è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.



Il Dirigente di Settore

Pajaro Carlo